



ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

- **Autorizzazioni ANF in caso di pagamento diretto (mess.6702)**
- **Modalità di computo del reddito del nucleo familiare (mess.9710)**

Con messaggio n.6702 del 23 aprile e n° 9710 del 14 giugno 2013, **INPS** detta disposizioni relative all'Assegno al nucleo familiare.

Messaggio 6702 del 23 aprile 2013

Come risaputo la corresponsione dell'ANF, da parte del datore di lavoro (che anticipa gli importi per conto dell' INPS come previsto dal Testo Unico, art.37 D.P.R. 30 maggio 1955 n°797), deve preventivamente essere autorizzata dall'INPS nel caso di particolari condizioni familiari che possono influire sull'insorgenza del diritto all'ANF e sulla variazione della tipologia del Nucleo. Delle situazioni in cui obbligatoriamente il lavoratore dipendente debba chiedere l'autorizzazione ne abbiamo parlato nel n° 14/2013 di INCA Informa. Per comodità ne riportiamo lo stralcio:..

L'autorizzazione deve essere richiesta nei casi di:

- figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
- figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori;
- figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
- fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
- nipoti in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a);
familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all'indennità di accompagnamento ex legge n. 18 del 1980 o ex artt. 2 e 17 ex legge n. 118 del 1871 o di frequenza ex legge n. 289 del 1990);
- familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l'inabilità al 100%);
- minori in accasamento etero-familiare;

- familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all'estero;
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

Ottenuta l'autorizzazione (mod..Anf 43) il lavoratore dovrà presentarla al datore di lavoro insieme alla domanda di pagamento (mod.Anf/dip).

Con il presente messaggio, INPS introduce una importante novità relativamente al **pagamento diretto** (da parte dell'INPS) degli Assegni al Nucleo Familiare.

Il pagamento diretto da parte INPS è previsto, ad esempio, per i lavoratori iscritti alla gestione separata, per i lavoratori agricoli a tempo determinato, per i lavoratori domestici, lavoratori di ditte cessate e fallite, per i percettori di ASPI-MiniASPI-mobilità.

In tali casi ora NON sarà necessaria alcuna domanda di autorizzazione perché è come se INPS autorizzasse se stessa al pagamento degli anf (prima del messaggio era così!!).

Il lavoratore interessato all'"autorizzazione Virtuale", in fase di richiesta di pagamento diretto degli ANF, dovrà comunque allegare tutta la documentazione utile che prima andava allegata, nei vari casi, alla richiesta di autorizzazione.

La domanda da inviare all'INPS quindi è una sola, quella di pagamento diretto (da inviarsi on line oppure con la pec nei casi ove ancora non sia prevista la procedura telematica (ad esempio gli anf per le ditte fallite e cessate), allegando a questa anche tutta la modulistica nel caso in cui la composizione del nucleo e/o la qualità dello stesso debba essere autorizzato da INPS.

Messaggio n° 9710 del 14 giugno 2013

L'introduzione della imposta IMU, operata a decorrere dall'anno 2012 ha comportato una diversa tassazione dei redditi di terreni e fabbricati.

Questa innovazione impositiva comporta o meno una modifica degli attuali criteri di computo dei redditi derivanti da immobili e terreni e tali redditi mantengono la natura di redditi assoggettabili all'IRPEF?

Al quesito posto da alcune sedi INPS, la sede Centrale ribadisce che *"ai fini dell'accertamento del diritto e della misura dell'ANF occorre considerare il "reddito complessivo assoggettabile all'Irpef ed i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a 1032,91 euro, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva" (art.2 c.9 L.153/88, circ. 12/90),...il reddito "assoggettabile" all'IRPEF non coincide necessariamente con il reddito effettivamente "assoggettato" all'imposta stessa"*

L'introduzione e la imposizione IMU non determina alcuna modifica della natura dei redditi derivanti da immobili e terreni, né delle modalità di computo degli stessi.

Quindi per le richieste di ANF per il periodo 1.7.2013-30.06.2014, i redditi derivanti da immobili e terreni relativi all'anno 2012 dovranno continuare ad essere indicati tra i redditi assoggettabili all'IRPEF (Tab.A, colonna 2 del Mod.ANF/dip).

Il dato reddituale va rilevato:

| | |
|---------------------------------------|--|
| reddito casa abitazione | <ul style="list-style-type: none">• Dal rigo 148 del modello 730/3 2013 (prospetto di liquidazione).• Dal rigo RN50 colonna 1 del modello Unico PF 2013 (quadro RN determinazione Irpef) |
| Altri immobili (terreni e fabbricati) | <p>il dato va rilevato sommando i rigi:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1,2,3,6 e 147 del modello 730/3 2013 (prospetto di liquidazione);• RA11 colonne 10 e 11 del quadro RA, RB10 colonne 13,14 e 15 del quadro RB, RN50 colonna 2 del quadro RN modello Unico PF 2013 |

Sentenza del Tribunale di Bergamo Limiti reddito invalidità civile

Il tribunale di Bergamo (sentenza 507 del 13.06.2013)), richiamando la giurisprudenza di Cassazione, ha sentenziato che nel determinare il diritto alla pensione di invalidità civile (100%), ferma la sussistenza dei requisiti sanitari ed anagrafici, occorre considerare **non solo il reddito personale ma anche quello coniugale.**

Avverso tale pronuncia abbiamo presentato appello alla Corte di Brescia citando anche il messaggio INPS 717 del 14.01.2013 2013 che disponeva (in attesa della nota Ministeriale di chiarimento che al momento non risulta emessa), che nella liquidazione dell'assegno ordinario mensile di invalidità civile parziale e della pensione di inabilità civile si doveva continuare a considerare solo il reddito personale dell'invalido.

La nuova disciplina per i Patronati e il riconoscimento dello 0,25

(articolo a contenuto specialistico riservato ai funzionari INCA CGIL)

Pubblicato sulla G.U.n°137 del 13 giugno il D.M. di attuazione di alcuni commi delle legge 228/2012 riguardanti i Patronati.

Il provvedimento introduce sia per le organizzazioni promotrici, sia per i patronati esistenti che per quelli di nuova costituzione regole che puntano decisamente a requisiti che diano garanzia di **qualità nell'erogazione delle prestazioni** e dissuasive verso gestioni non conformi alla legge e regolamento dei patronati.

Nel Dm si legge "....nell'ottica di incentivare la qualità e l'ampiezza dei servizi resi dai patronati nonché di premiare le strutture che garantiscono all'utenza la più ampia gamma di servizi,....(in attesa della revisione del paniere N.d.R.)..ha previsto una fase sperimentale nella quale , a decorrere dal 1 gennaio 2013 sono riconosciuti 0,25 punti per ogni intervento individuato con DM Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non finanziato (a punteggio zero N.d.R.) avviato con modalità telematiche e verificato dagli Enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative"

L'introduzione dello 0,25 dal 1.1.2013 ci dirà il lavoro effettivo svolto dai patronati sull'insieme delle voci del paniere con conseguenze anche sul finanziamento. Per questo è importante gestire l'attività del 2013 con una particolare attenzione in quanto le novità introdotte non concedono margini di discrezionalità ma misurano l'attività effettivamente svolta.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa, tra l'altro, che il punteggio pari a 0,25 sarà attribuito al patronato per la voce **A99 Rilascio CUD INPS** solo nel caso di primo rilascio con esclusione:

- dei duplicati;
- di tutti i CUD transitati attraverso altri canali attivati dall'INPS.

Importante: tutta l'attività a punteggio zero, ricompresa nella tabella allegata, va trasmessa **solo in via telematica** per non perdere l'attribuzione di 0,25 punti con conseguenze negative sul finanziamento della nostra attività. Il punteggio verrà assegnato solo in caso di esito positivo (concessione della prestazione), attribuito a livello nazionale sulla base della comunicazione degli Enti (INPS, INAIL..) e riassegnato a livello locale.

(Segue tabella delle voci a punteggio zero con 0,25 punti per telematica con esito positivo)

| Voce | Denominazione |
|-------------|--|
| A11 | Pensione di mutualità e facoltativa |
| A12 | Costituzione posizione assicurativa (ex Indennità una tantum) |
| A15 | Ricostituzioni pensioni per motivi reddituali |
| A16 | Ricostituzioni pensioni per altri motivi |
| A17 | Assegni al nucleo familiare ai pensionati |
| A18 | Assegni al nucleo familiare ai lavoratori dipendenti (esclusivamente a pagamento diretto INPS) |
| A19 | Assegni Familiari ai pensionati |
| A20 | Assegni Familiari ai lavoratori autonomi |
| A21 | Indennità di disoccupazione, Aspi e Miniaspi ai lavoratori non agricoli |
| A22 | Indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli |
| A23 | Indennità di mobilità |
| A25 | Prestazioni economiche per TBC |
| A26 | Indennità per maternità |
| A28 | Astensione anticipata per maternità |
| A29 | Ricongiunzione posizione assicurativa |
| A33 | Cure balneo-termali |
| A34 | Ratei maturati e non riscossi - Interessi legali |
| A35 | Doppia annualità pensione SO |
| A36 | Verifica e rettifica sulle posizioni assicurative |
| A37 | Autorizzazione versamenti volontari |
| A39 | Riscatto periodi assicurativi |
| A44 | Indennità di accompagnamento (INPS) |
| C15 | Quota integrativa rendita con decorrenza successiva |
| C16 | Ricaduta stato di inabilità assoluta temporanea |
| C17 | Riconoscimento prolungamento assegno giornaliero |
| C18 | Domanda riscatto rendita agricola (art. 220 T.U.) |
| C19 | Reintegrazione rendita a superstiti (art. 85, 2° comma T.U.) |
| C20 | Richiesta integrazione rendita |
| C21 | Riconoscimento postumi grado non indennizzabile |
| C22 | Richiesta accertamenti diagnostici specifici |
| C23 | Richiesta di cure termali |
| C24 | Richiesta di protesi |
| C25 | Richiesta assegno funerario |
| C26 | Richiesta tripla annualità a superstiti (art. 85, p.1 T.U.) |
| C27 | Richiesta assegno assistenza personale continuativa |
| C28 | Richiesta assegno incollocabilità grandi invalidi |
| C29 | Richiesta rimborso medicinali |
| C30 | Richiesta spese di viaggio/diaria/indennità sostitutiva salario |
| C31 | Richiesta liquidazione in capitale della rendita |
| C32 | Riconoscimento stato di handicap grave o di inidoneità al servizio |
| D15 | Speciale assegno continuativo (orfani, vedova, L. 248/1976) |
| A99 | Rilascio CUD INPS (articolo 1, comma 114, legge 23 dicembre 2012, n. 228) |



**PATRONATO
INCA CGIL
BERGAMO**

24122 Bergamo
Via Garibaldi 3
Tel.035-3594120
Email : IncaBergamo@cgil.lombardia.it

CGIL



CAMERA del LAVORO

di BERGAMO

24122 Bergamo
Via Garibaldi 3 – tel. 035 3594111
Email: Bergamo@cgil.lombardia.it
www.cgil.bergamo.it